

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO

ROMA

Avv. Egidio Lamberti

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di proporre motivi aggiunti, transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Roma al viale dei Parioli n. 44 presso l'avv. Massimiliano Marsili, delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento

Ricorrono la sig.ra Nugnes Annamaria, nata il 27.7.1980 a Mugnano e residente in Trentola Ducenta alla via L. Da Vinci n. 2, C.F. NGNNMR80I67F799K, e il sig. Vincenzo Diana, nato il 29.4.1964 a San Cipriano d'Aversa e residente in Formia alla via G. Paone n. 5, C.F. DNIVCN64D29H798X, rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine, dall'avv. Egidio Lamberti, C.F.: LMBGDE67F09F839Y (che indica i seguenti recapiti per le comunicazioni telematiche fax n. 0818150099, PEC: egidio.lamberti@avvocatismcv.it), con il quale elett.te domiciliario in

Roma al Viale dei Parioli n. 44 presso l'avv. Massimiliano Marsili

per l'annullamento, previa sospensione

a) della determinazione n. G15435 del 3.11.2014, pubblicata sul BURL n. 90 dell'11.11.2014, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha approvato la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio; b) della nota, inviata a mezzo pec in data 23.12.2014, con la quale il Dirigente dell'Area Politica del Farmaco, Dott.ssa Lorella Lombardozi, ha comunicato il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela HD 120535 presentata in data 28.11.2014 ed avente ad oggetto la non corretta valutazione dei titoli del sig. Vincenzo Diana; c) della scheda di valutazione avente ad oggetto il dettaglio dei punteggi attribuiti al dott. Vincenzo Diana per i titoli di studio e di carriera e le

Egidio Lamberti

Massimiliano Marsili

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

esperienze professionali e della scheda di valutazione avente ad oggetto i punteggi massimi attribuibili per titoli di studio e di carriera ed esperienze professionali della candidatura; d) dei criteri di valutazione generali e tabelle ad essi allegate, approvati dalla Commissione esaminatrice con verbale, ignoti contenuto, numero e data; *quatenus opus*: e) dei verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47, di data e contenuto sconosciuti; e1) del bando di concorso e relativi allegati, con il quale è stato indetto il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, approvato con determina dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e modificato con determina dirigenziale n. B09006 del 20.11.2012; e2) della determina dirigenziale n. B09482 del 12.12.2012, ignoti contenuto e data, di nomina della Commissione giudicatrice, richiamata nella determinazione n. G15435 del 3.11.2014; f) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a vedersi assegnata la corretta posizione in graduatoria in applicazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati con D.P.C.M. n. 298/94.

FATTO

1. I ricorrenti hanno partecipato in forma associata al concorso pubblico straordinario per titoli, indetto dalla Regione Lazio con determina dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e ss.mm. ed avente ad oggetto l'assegnazione di complessive n. 279 sedi farmaceutiche, di nuova istituzione e vacanti, nonchè di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

dai vincitori del concorso straordinario durante il biennio di validità della graduatoria medesima.

2. Per quanto qui rileva, l'art. 5 del bando prevedeva che ciascun candidato avrebbe dovuto dichiarare *"a pena di inammissibilità della domanda"* tra gli altri requisiti,

- *" di possedere la laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, specificando la data, il luogo, l'Università di conseguimento e la votazione riportata"*.

3. Quanto, invece alle modalità di valutazione dei titoli, l'art. 8 della *lex specialis* stabiliva che:

a) *La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente"*;

b) *"Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM"*;

c) *"Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando"*.

Nulla più.

4. Restati in fiduciosa attesa della pubblicazione della graduatoria degli idonei, i ricorrenti hanno dovuto constatare, a seguito della relativa pubblicazione avvenuta sul BURL n. 90 dell'11.11.2014, di essersi collocati alla posizione n. 331 con l'attribuzione di un punteggio complessivo di 41,64.

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

5. Solo dopo la pubblicazione della graduatoria di merito, i medesimi hanno potuto avere contezza dei criteri di valutazione dei titoli determinati dalla Commissione Giudicatrice giacchè l'Amministrazione ha proceduto alla loro pubblicazione solo dopo la pubblicazione della graduatoria di merito a seguito delle reiterate istanze provenienti in tal senso dai candidati.

6. In data 28.11.2014 i ricorrenti hanno presentato istanza di riesame in autotutela della graduatoria di merito evidenziando l'errata valutazione dei titoli di studio e di carriera del sig. Vincenzo Diana che, di contro, se correttamente valutati avrebbero consentito ai ricorrenti di conseguire il punteggio di 42,24, utile ai fini dell'assegnazione di una delle sedi farmaceutiche messe a concorso.

In particolare, con la suindicata istanza i medesimi hanno evidenziato:

- a) L'omessa attribuzione di 0,15 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista del sig. Vincenzo Diana;
- b) L'omessa attribuzione di 0,4 punti per il corso di perfezionamento, di durata superiore ai 18 mesi, in medicina omeopatica con esame finale conseguito dal dott. Vincenzo Diana;
- c) L'omessa attribuzione di 0,025 punti, per ciascuno dei due corsi di aggiornamento seguiti dal Dott. Vincenzo Diana, per un totale di 0,05 punti.

7. In riscontro a detta richiesta, in data 23.12.2014 è pervenuta a mezzo pec la nota con la quale il Dirigente dell'Area Politica del Farmaco, Dott.ssa Lorella Lombardozzi, ha comunicato il rigetto dell'istanza di riesame sulla scorta della seguente motivazione:

"L'art. 8 del bando di concorso regola la valutazione dei titoli ai

*avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241*

sensi del DPCM 298/94 e ss.mm. stabilendo tra l'altro che la Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel bando e nella normativa vigente, pertanto ha stabilito di non valutare:

1) Il voto di abilitazione in quanto il candidato non lo ha indicato, come si evince dalla ricevuta della domanda e la piattaforma informatica non lo ha rilevato. Il DPCM 298/94 all'art. 6 lettera h) recita testualmente ai fini della valutazione dei titoli di carriera sono assegnati i seguenti punteggi: " voto con cui è stata conseguita l'abilitazione...;

2) Il corso di perfezionamento, in omeopatia in quanto istituito da struttura privata (LUIMO)

3) I due corsi di aggiornamento, in quanto istituiti da struttura privata (MALESCI SPA) e non hanno esame finale

8. I provvedimenti impugnati, in una agli atti presupposti, connessi e consequenziali, sono illegittimi, errati ed ingiusti e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 E 6 del DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDIZIONE.

1. Vanno preliminarmente impugnati i criteri di valutazione determinati dalla Commissione giudicatrice dei quali si ignora la data ed il provvedi-

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

mento di adozione in quanto resi noti solo dopo la pubblicazione dei risultati finali del concorso *de quo* senza alcuna indicazione della data e del provvedimento della loro adozione.

Orbene, in ordine ad essi se ne rileva l'illegittimità se e per quanto adottati dopo la seduta di insediamento della Commissione Giudicatrice e/o in una fase procedurale tale da violare la *par condicio* tra i candidati.

In ragione di tanto si chiede sin d'ora che l'Ecc.mo collegio adito voglia in via istruttoria disporre l'acquisizione dei verbali del concorso dal n. 1 al num. 47 al fine di verificarne la legittimità dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione.

2. Ma non è tutto.

Si deduce altresì l'illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera fissati dalla Commissione valutatrice per quanto volti ad introdurre elementi valutativi non già di mera specificazione ma innovativi rispetto a quelli fissati dall'art. 6 del DPCM n. 298/94.

Innovazioni, queste, volte a stravolgere radicalmente l'equilibrio ponderale tra punteggi serbati alle varie componenti della valutazione finendo in tal modo col determinare un indebito "sbilanciamento" in favore di gruppi di candidati in possesso di un surplus di titoli di carriera e di studio a tutto svantaggio di quei candidati invece che, come i ricorrenti, vantano una maggiore esperienza professionale.

Questi ultimi, infatti, hanno conformato la loro partecipazione al concorso in forma associata proprio in funzione della corretta applicazione dei criteri di valutazione fissati dal DPCM n. 298/94.

Di contro, gli stessi pur potendo vantare requisiti relativi all'esperienza

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

professionale maturata negli anni che hanno loro consentito di conseguire il massimo del punteggio serbato a tali titoli hanno dovuto constatare il loro superamento in graduatoria da parte di altri candidati che, seppur privi di pari esperienza professionale, si sono indebitamente avvantaggiati dell'ipervalutazione serbata ai titoli di studio e di carriera.

Orbene, in fattispecie identica a quella per cui è causa, la Giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "l'interpretazione complessiva del d.p.c.m. 30 marzo 1994, n. 298 (regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 concernente norme di riordino del settore farmaceutico) **non evidenzi assolutamente una struttura "aperta" ad interventi integrativi o modificativi da parte delle Commissioni giudicatrici.**

Del resto (ed è questo, sicuramente, l'argomento maggiormente significativo), l'esame della previsione di legge (l'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362) che ha conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare il decreto, evidenzia chiaramente la volontà di riservare alla fonte regolamentare l'individuazione della composizione della commissione giudicatrice, dei criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, delle prove di esame e delle modalità di svolgimento del concorso; del tutto coerentemente, pertanto, l'art. 5 del d.p.c.m. 298/1994 ha rigidamente predeterminato il punteggio da attribuire ai titoli, non lasciando alle Commissioni la possibilità di modificare sostanzialmente i criteri di valutazione". (TAR Puglia di Lecce, 27.05.2004, n. 3217)

Di contro, nel caso di specie pur essendosi l'Amministrazione nel bando di

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

concorso vincolata ad applicare i criteri di valutazione dei titoli di **studio e di carriera** fissati dall'art. 6 del DPCM n. 298/1994, in sede di specificazione degli stessi ne ha introdotto altri che hanno sovvertito e completamente innovato il contenuto di alcuni di quelli fissati dall'art. 6 del DPCM n. 298/1994.

A tale conclusione sarà agevole pervenire ove si consideri che l'art. 6 del DPCM n. 298/94 prevede che:

“Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) ...

b) possesso di **seconda laurea in medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7**; ciò mentre la Commissione esaminatrice ha stabilito di riconoscere per la seconda laurea in medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica **3,5 punti**;

c) **specializzazioni universitarie** o conseguimento di **borse di studio o di ricerca** relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398 fino ad un **massimo di punti 0,4**; ciò mentre la Commissione esaminatrice ha stabilito di riconoscere per la specializzazione universitaria/borsa di studio o di ricerca **0,5 punti** se di durata biennale, **1,0 punti** se di durata triennale o quadriennale fino ad un **massimo di 2,0 punti**

d) possesso di **seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3**; ciò mentre la Commissione esaminatrice ha stabilito di riconoscere per la seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

in farmacia **1,5 punti**;

e) **pubblicazioni scientifiche** inerenti alle materie d'esame: fino a un **massimo di punti 0,2**; ciò mentre la Commissione giudicatrice ha stabilito di riconoscere per le pubblicazioni da 0,05 punti a 0,10 punti fino ad un **massimo di 1,0 punto**;

f) **idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2**; ciò mentre la Commissione giudicatrice ha stabilito di riconoscere per l'idoneità nazionale a farmacista dirigente, **1,0 punto**;

h) **voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.**

Con riferimento alla valutazione dell'abilitazione e degli altri titoli di aggiornamento, Codesto ecc.mo Tribunale ha altresì chiarito che *"nei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche il punteggio massimo riferito dall'art. 6 DPCM n. 298/ del 1994 ai corsi di abilitazione professionale ed ad altri titoli di aggiornamento, rappresenta il punteggio massimo attribuibile alla valutazione cumulativa di entrambi i titoli considerati globalmente"* (TAR Lazio di Roma, Sez. I, 09.02.2006, n. 978).

Di contro, in violazione dell'art. 6 surichiamato, per come interpretato da Codesto ecc.mo Collegio, la Commissione Giudicatrice ha stabilito di riconoscere:

a) per l'**abilitazione** fino a **0,4 punti**;

b) per i corsi di aggiornamento **un ulteriore punteggio** fino a **0,1 punti**.

Dalla disamina dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione esamina-

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

trice emerge, dunque, che l'Amministrazione con gli stessi ha introdotto criteri la cui applicazione ha determinato un indebito sbilanciamento della valutazione in favore dei candidati in possesso di maggiori titoli di carriera e di studio in danno di chi - come i ricorrenti - vanta invece una maggiore esperienza professionale.

Occorre rilevare, infatti, che la Commissione esaminatrice ha introdotto criteri innovativi rispetto a quelli fissati con DPCM n. 298/94 unicamente per la valutazione dei titoli di studio e di carriera e non anche per la valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale.

E che tale *modus agendi* sia illegittimo emerge altresì dalla considerazione che l'art. 5 del DPCM n. 298/94 laddove ha previsto che "Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

- a) fino ad un massimo di 3 punti per titoli di studio e carriera;
 - b) fino ad un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale"
- ha inteso riconoscere nella valutazione complessiva dei candidati un peso valutativo maggiore all'esperienza professionale e non ai titoli di studio e di carriera.

Segue da quanto sopra l'illegittimità dei criteri di valutazione determinati dalla Commissione Giudicatrice per quanto volti ad avvantaggiare i candidati in possesso di maggiori titoli di studio e carriera in danno di chi vanta, invece, una maggiore esperienza professionale.

**II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 del DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E**

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

1. I ricorrenti, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista omettendo di indicare la relativa votazione per il dott. Vincenzo Diana.

La Commissione giudicatrice ha ritenuto di non poter attribuire il punteggio di 0,15 previsto nei criteri generali di valutazione per detto titolo unicamente in ragione della omessa indicazione del relativo voto (226/300) e ciò in errata applicazione dell'art. 6 lettera h) del DPCM n. 298/94.

In particolare, la norma richiamata testualmente recita che "*Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:...h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale...*".

Secondo l'interpretazione offerta dalla Commissione Giudicatrice la disposizione della quale si è inteso fare applicazione richiederebbe la necessaria indicazione nella domanda di partecipazione del voto con il quale è stata conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione ai fini della valutabilità di detto titolo.

Di contro, si rileva che la *ratio* della disposizione invocata dall'Amministrazione a sostegno della legittimità dei provvedimenti impugnati è unicamente quella di determinare il tetto massimo del punteg-

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

gio che è possibile assegnare all'abilitazione ed ai titoli di aggiornamento posseduti dai candidati - punteggio che deve essere graduato in funzione della diversa votazione riportata dai candidati medesimi - ma non certo quella di precludere la valutazione di un titolo posseduto in ragione dell'omessa indicazione della relativa votazione.

Né, invero, argomenti di segno contrario è possibile desumere dal bando di concorso o dai criteri di valutazione generale fissati dalla Commissione giudicatrice.

Ed invero avuto riguardo alla *lex specialis* del concorso, si rileva come il bando di concorso all'art. 5 prevedeva che ciascun candidato avrebbe dovuto dichiarare "*a pena di inammissibilità della domanda*" tra gli altri requisiti,

- "*di possedere la laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, specificando la data, il luogo, l'Università di conseguimento e la votazione riportata*".

In merito, invece, alle modalità di valutazione dei **titoli**, all'art. 8 stabiliva che:

- a) "*Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM*";
- b) "*Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando*".

Nulla più.

Meno che mai indicazioni di segno diverso si rinvengono nei criteri di valutazione generale fissati dalla commissione Giudicatrice.

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

Dalla disamina degli stessi, infatti, emerge che la Commissione giudicatrice si è autovincolata a non valutare e a non prendere in considerazione unicamente "...*Le certificazioni relative ai titoli di studio e di servizio conseguiti o prestati all'estero privi della dichiarazione di eventuale equipollenza*" stabilendo, altresì, di attribuire per l'abilitazione alla professione di farmacista il punteggio massimo di 0,4 punti, che poi ha graduato in funzione della votazione riportata dai candidati secondo la tabella 2 allegata ai criteri di valutazione medesimi.

Già per tal verso, dunque, emerge l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con conseguente diritto dei ricorrenti a vedersi attribuito n. 0,15 punti per l'abilitazione posseduta dal sig. Vincenzo Dana dichiarata nella domanda di partecipazione ancorchè di essa è stata omessa l'indicazione della votazione conseguita.

Ma non è tutto.

2. In favore della valutabilità dell'abilitazione conseguita dal dott. Vincenzo Diana milita anche il principio del soccorso istruttorio.

Ed invero, l'art. 6, comma 1, lett. b) della l. 241/1990 impone all'Amministrazione di "*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*" e di "*esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*".

Sulla scorta di tale articolo, la Giurisprudenza Amministrativa ha costantemente affermato che "*se è vero che il potere di soccorso istruttorio non può ledere la par condicio, così da ammettere anche oltre il termine previsto dal bando documenti o dichiarazioni che devono essere presentati entro detto termine a pena di esclusione, deve essere allora rettamente inteso e*

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

applicato nel senso che l'integrazione documentale non è ammessa laddove essa sopravvenga a colmare una iniziale e sostanziale inadeguatezza della domanda presentata dall'interessata, consentendole di 'aggiustare' il tiro e di modificare in itinere la propria partecipazione in danno degli altri controinteressati, ma non nel senso che sia inibito all'Amministrazione richiedere o all'interessata provare, anche con integrazioni documentali, che la propria domanda fosse, sin dal principio e nella realtà effettuale, conforme a quanto richiesto dal bando e che tale non apparisse per la presenza di un mero vizio formale o di un errore materiale...pure al di fuori dello specifico settore degli appalti pubblici, infatti, alla regolarizzazione documentale la pubblica amministrazione è sempre tenuta in forza del generale principio ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 241/1990, chiedendo la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, anche laddove, come nel caso di specie, l'omissione documentale sia relativa e non assoluta" (C.d.S., Sez. III, 11.07.2014, n. 3604).

Si è quindi ritenuto che "la presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazioni o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica...ne deriva che qualora gli elementi fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

verifica dell'indicazione fornita al riguardo, secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, volto a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 04.12.2009 n. 12533).

Nel caso sottoposto all'attenzione di codesto Ecc.mo Tribunale, il dott. Diana Vincenzo ha partecipato al concorso per cui è causa in forma associata con la sig.ra Nugnes Annamaria ed ha indicato nella domanda di partecipazione il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Proprio per tale motivo, l'Amministrazione, nel corso dell'istruttoria, avrebbe dovuto chiedere ai ricorrenti un'integrazione documentale volta a specificare la votazione conseguita.

Né del resto siffatta specificazione sarebbe stata lesiva della par condicio dei partecipanti avendo i ricorrenti indicato sin dalla partecipazione il possesso di detto titolo per il quale del resto nemmeno la lex specialis ha richiesto ai fini della sua valutabilità - a differenza di quanto previsto per la laurea - l'indicazione del voto conseguito.

Alla luce di tanto, l'abilitazione all'esercizio della professione posseduta dal dott. Vincenzo Diana doveva essere valutata dalla Commissione giudicatrice e ai ricorrenti doveva essere attribuito un punteggio pari a 0,15 nella valutazione dei titoli di studio e di carriera.

Per effetto di tale punteggio, i ricorrenti, conseguendo un punteggio pari a 41,79, passerebbero dalla posizione n. 331 alla posizione n. 307, posizione questa attualmente ricoperta dal dott. Squarcetti Mauro.

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

II.- SEGUE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

1. Del pari errata è la valutazione della Commissione Giudicatrice in relazione al corso di perfezionamento in medicina omeopatica dichiarato dal dott. Vincenzo Diana in sede di partecipazione e per il quale non è stato riconosciuto punteggio alcuno siccome si è erroneamente ritenuto conseguito presso una struttura privata.

Due le ragioni di doglianza.

La prima discende dalla violazione e falsa applicazione da parte della commissione giudicatrice dell'art. 6 lettera h) del DPCM n. 298/94.

Ed invero, nel fissare i criteri di valutazione dei candidati, la Commissione Giudicatrice ha stabilito di riconoscere, per quanto qui rileva, 0,4 punti per i corsi di perfezionamento di durata superiore ai 18 mesi purchè istituiti da Facoltà o dal Dipartimento di Farmacia o dagli altri quattro corsi di laurea.

Per tal verso i criteri di valutazione si pongono in contrasto con quanto stabilito dall'art. 6 del DPCM n. 298/94.

Ciò in quanto l'indicata norma richiede ai fini della valutabilità dei titoli di studio e di carriera che gli stessi siano conseguiti presso università o facoltà

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

di farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche unicamente per le specializzazioni.

Tale limitazione non è stata, invece, introdotta ai fini della valutabilità degli "altri titoli di aggiornamento" disciplinati alla lettera h) dell'art. 6 del DPCM n. 298/94.

Discende da quanto sopra l'illegittimità in *parte qua* dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice per contrasto con l'art. 6 del DPCM n. 298/94 giacchè laddove il Legislatore ha inteso richiedere il rilascio da parte di Università dei titoli di studio che devono essere posseduti dai candidati lo ha espressamente detto e ciò non è accaduto per i titoli disciplinati dalla lettera h) dell'art. 6 del DPCM n. 298/94.

2. Ma anche a voler prescindere da tale rilievo, la valutazione della Commissione si appalesa altresì errata ove si consideri che la LUIMO è una struttura formativa a rilevanza pubblica.

In particolare, la LUIMO, "Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica", è stata riconosciuta Ente Culturale di Rilievo Regionale con delibera n. 10992 del 30/12/1997 della Regione Campania.

E' iscritta all'Anagrafe Nazionale Ricerche del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con cod. 5188125M.

La Biblioteca LUIMO aderisce al Polo Bibliotecario della Regione Campania ed è presente nel Servizio Bibliotecario Nazionale.

Nel 2001 è stata riconosciuta Struttura Formativa accreditata presso la Regione Campania Settore Formazione Professionale.

Anche per tal verso, dunque, la valutazione operata dalla Commissione risulta errata sicchè ai ricorrenti andavano riconosciuti 0,4 punti.

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

Per effetto dell'incremento derivante da detto punteggio, i ricorrenti avrebbero conseguito un punteggio pari a 42,04, passando dalla posizione n. 331 alla posizione n. 283, posizione questa attualmente ricoperta dal dott. Gabrielli Alessandro.

Ove poi a detto punteggio si somma quello che doveva essere riconosciuto per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista i ricorrenti avrebbero conseguito un punteggio pari a 42,19 raggiungendo la posizione n. 265, posizione questa attualmente ricoperta dal dott. Bove Giancarlo.

III.- SEGUE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL DPCM N. 298/94. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO. ILLOGICITA'.

1. I criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice sono altresì illogici e sperequati nella parte in cui hanno determinato il punteggio da attribuire alla specializzazione universitaria ed hanno escluso l'attribuzione di punteggio alcuno per i corsi di aggiornamento privi di esame finale.

Ed invero, in merito alle specializzazioni universitarie la Commissione giudicatrice ha previsto di assegnare per le specializzazioni universitarie il punteggio massimo di 2 punti prevedendo l'attribuzione di 0,5 punti per la specializzazione universitaria della durata di due anni e 1,0 punti per quella di durata triennale o quadriennale .

Essendo il punteggio massimo attribuibile per le specializzazioni universita-

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

rie possedute dai candidati pari a 2, non si comprende perché la Commissione esaminatrice non ha graduato diversamente detto punteggio complessivo in funzione della diversa durata della specializzazione.

Del pari illogica è l'esclusione dalla valutazione dei corsi di aggiornamento di quelli privi di esame finale.

Tale limitazione non si rinviene nel DPCM n. 298/94 né risultano esplicitate le ragioni per le quali si è previsto di non assegnare punteggio alcuno ai corsi di aggiornamento privi di esame finale sicché anche per tal verso i criteri di valutazione sono illegittimi per contrasto con il DPCM n. 298/94.

DOMANDA DI SOSPENSIONE.

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che dal provvedimento impugnato deriva ai ricorrenti ne impone la sospensione.

Si tratta, infatti, di impedire che i ricorrenti si vedano preclusa la possibilità di conseguire una posizione pozioere in graduatoria che potrà consentirgli di conseguire una sede farmaceutica di titolarità nell'immediato o a seguito dello scorrimento della graduatoria che avrà una validità di due anni dalla data di sua pubblicazione e dalla quale la Regione Lazio attingerà anche ai fini dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche che dovessero rendersi vacanti a seguito delle scelte operate dai vincitori del concorso straordinario.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.mo collegio adito voglia ordinare alla Regione Lazio ed alla Commissione Giudicatrice la produzione in giudizio dei verbali di concorso dal n. 1 al num. 47.

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Avv. Egidio Lamberti che
firma anche per il ricorrente giusta mandato a margine.